

ERGA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADE-
 AMENTO DELLO STATUTO E CARICHE DEL DIRETTIVO
 IL GIORNO 26-07-2022, TRAMITE PIATTAFORMA
 EET, CAUSA COVID 19, ESPRESSAMENTE CONVOCATA SUL 18°
 RIUNITA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
 PER TRATTARE E DELIBERARE IL SEGUENTE ORDINE
 DEL GIORNO:

ADEGUAMENTO DEL PUNTO 4 DEL NUOVO STATUTO,
 CARICHE DEL DIRETTIVO.

IL PRESIDENTE DOPO AVER COSTATATO CHE SONO
 STATE ESPETATE LE RITUALITÀ RELATIVE ALLA
 PUBBLICITÀ DELL'ASSEMBLEA, DICHIARA VALIDA LA
 REUNTA CONSIDERANDO CHE SONO PRESENTI LA
 AGGIORNATA DEI SOCI. IL PRESIDENTE CHIAMA
 ALL'ORDINE DA SEGRETARIO IL SIG. SARRINI/ROBERTO
 IL PRESIDENTE ILLUSTRÀ LA RICHIESTA PERVENUTA
 A PARTE DEL COMUNE DI AREZZO DI MODIFICARE IL
 PUNTO 4 DEL NUOVO STATUTO, ESPONENDO LE MODALITÀ
 CON CUI I SOCI POSSANO ESERCITARE IL DIRITTO
 DI VISUAGARE IL BILANCIO E SOCIALE, RITENENDO
 QUERESO CHE ESSO POSSA ESSERE ESERCITATO "PREVIA
 RICHIESTA SCRITTA ENTRO 15 GIORNI DA ESSA"
 IL PRESIDENTE CHIEDE AI SOCI DI DELIBERARE
 IL COSIGLIO DIRETTIVO, ESPONENDO TUTTO IL
 SUE OPERATO, NON ESSENDO, ALTRE CANDIDATURE
 SUE RIMANE IN CARICA CON QUESTI COMPONENTI
 PRESIDENTE: SARA GUSTI

VICEPRESIDENTE: LAURA CASINI

EGGERE: LUCIANO ROSSI

EGRETARIO: ROBERTO SARRINI

ONSIGLIERI: SANDRA GARGOLINI

ONSIGLIERI: FRANCESCA POGGIONI

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

pag. n.50 -

CONSIGLIERE: LAURA SCARPELLO

L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA TALE DIRET
E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO. NON ESSENDO
ALTRO SU CUI DELEGARE L'ASSEMBLEA STRAORDI
NARIA DEI SOCI ALLE ORE 19.00 SI SCONTE PRO
LETURA DEL SEGUENTE VERBALE.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRE

[Signature]

[Signature]
[Signature]

[Signature]

AREZZO 26.07.2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO

Registrato il 18 AGO. 2022

N. 2291 Vol. = Serie 3

Percetti Euro //



STATUTO ASSOCIAZIONE GLI ANGELI DI ALL STARS AREZZO - ODV

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e del DLGS 117/2017 (codice del terzo settore) ha la denominazione: ASSOCIAZIONE GLI ANGELI DI ALL STARS AREZZO - ODV. L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata di " GLI ANGELI DI ALL STARS AREZZO - ODV.

L'Associazione ha sede in Arezzo.

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 8, 9, 12 e 24.

ART. 2-SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro anche indiretto, ed è costituita esclusivamente per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- k organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- p servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
- s agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

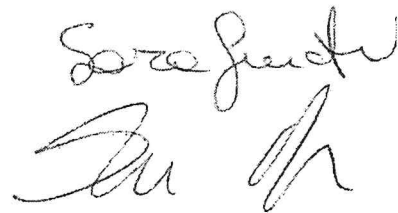
z riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

In particolare l'Associazione opera a favore delle persone con disabilità mentale e fisica per la loro inclusione all'interno della società.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

- aiutare l'associazione sportiva all stars sport per persone con disabilità, nella realizzazione dei seguenti interventi: eventi sportivi, convention, e eventi di qualsiasi utilità per la promulgazione della conoscenza della disabilità ed un'adeguata azione di integrazione sociale.
- Favorire ed attuare, per fini meramente umanitari, la massima conoscenza ed approfondimento delle problematiche riguardanti la disabilità intellettiva ed un'adeguata azione di integrazione sociale;
- incentivare studi e ricerche con l'obiettivo di contribuire a migliorare la vita delle persone con deficit intellettivi, organizzando seminari, conferenze, gruppi di studio, stage e corsi di formazione ed aggiornamento per tecnici sportivi, dirigenti, medici, operatori socio sanitari, volontari, familiari di persone con disabilità intellettiva e in genere per operatori del settore;
- istituire, promuovere, organizzare e gestire un programma di allenamenti sportivi, e gare destinati a persone con disabilità intellettiva, allo scopo di fornire loro opportunità di sviluppo sociale, fisico e mentale per migliorare la qualità della loro vita;
- Incrementare e facilitare inserimenti socio-educativi e lavorativi per persone con disabilità intellettiva, come agricoltura sociale, aiuti nelle scuole e nelle mense, nelle biblioteche e nei musei, inserimenti coadiuvati da volontari all'interno di negozi per le persone con disabilità intellettiva;
- coinvolgere persone non disabili di varie fasce d'età, formandoli come volontari, nella promozione e organizzazione dell'associazione, a tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere, associarsi e collaborare con altri organismi e/o persone aventi i medesimi obiettivi o scopi similari al fine di perseguire e raggiungere le finalità del presente Statuto;
- proporre, organizzare, realizzare e gestire direttamente e/o in collaborazione con altre istituzioni, enti pubblici e privati, e associazioni, iniziative, manifestazioni, eventi di sport, di cultura e di spettacolo, le cui finalità siano il sostegno, la promozione e la diffusione dei principi, della missione e degli obiettivi dell'associazione, cioè quelli del miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità e della difesa dei loro diritti;
- cercare di attuare progetti di teatro e progetti multimediali per favorire le condizioni di vita delle persone con disabilità intellettiva di tutte le età, facendole partecipare a varie attività artistiche con tutte le tecnologie attuabili;
- cercare di partecipare a manifestazioni di vario tipo, come mercatini, sagre, feste, per poter fare raccolte fondi a favore dell'associazione, in modo che tutte le attività per lo sviluppo dell'inclusioni delle persone disabili e delle loro famiglie siano sempre totalmente gratuite;
- mission dell'associazione lo sviluppo e l'inclusione delle persone con disabilità intellettiva, la loro salute sportiva e il loro inserimento nella vita sociale nel quale si vive.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

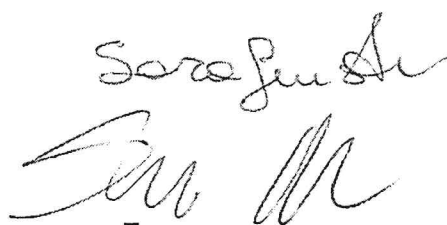
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono associati coloro che sono stati ammessi, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'associazione.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al comitato direttivo da esaudire entro quindici giorni dalla stessa;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

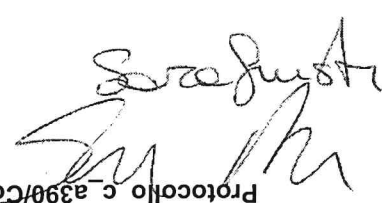
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative di sua pertinenza,
- dai contributi di singoli privati
- da donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in



- regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
- e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore derivanti da raccolta fondi ex art. 7 del Codice del Terzo settore o da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore,
 - f) beni immobili;
 - g) beni mobili in possesso all'Associazione;
 - h) rendite patrimoniali.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7-ORGANI

Gli organi statutari dell'Associazione sono;

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio di Amministrazione;
- 4) il Collegio dei Revisori.

ART. 8- ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall'Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 3. Il Socio delegato deve

consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 9 - ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo Statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono.

- la determinazione della quota associativa annuale minima per gli Associati;
- la determinazione del numero e la nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente, ove obbligatorio;
- l'accettazione di donazioni, eredità, lasciti, rendite;
- l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;
- l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci o rendiconti di cassa preventivo e consuntivo,
- deliberare su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- l'esclusione del Socio per gravi motivi;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

All'Assemblea straordinaria competono

- a) le modificazioni dello Statuto
- b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.
- c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

ART. 10 - ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

Sarefu di
[Signature]

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, da inviarsi agli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, e può tenersi anche attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- 1) sia consentito al Presidente, si accertare l'identità e la legittimazione degli associati, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati di votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli organi all'ordine del giorno;
- 4) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio sociale o del rendiconto per cassa dell'esercizio precedente, e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo o del rendiconto per cassa preventivo. In caso di valido motivo l'Assemblea può essere convocata per l'approvazione del Bilancio entro i sei mesi successivi alla scadenza dell'esercizio. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto (determinato ai sensi dell'articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.

ART. 11 - ASSEMBLEA - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori o su altro argomento di sua competenza.

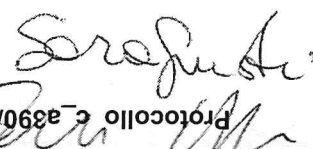
ART. 12 - ASSEMBLEA-DELIBERAZIONI

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee ordinarie le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le determinazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale



sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

ART. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente, ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d'Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse.

Il Presidente si impegna a rispettare nella propria Sezione l'applicazione del Regolamento delle Sezioni.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma.

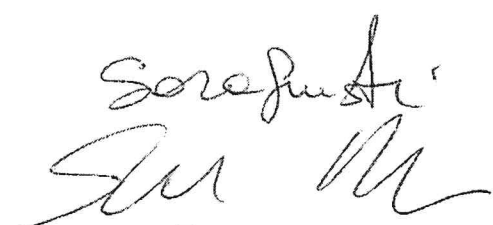
I componenti del Consiglio durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve. Prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio e ai componenti del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso d'urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 17 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statuari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge ed il presente Statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera inoltre, sulle domande di ammissione degli Associati, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Associati.

ART. 18- BILANCI ED AMMINISTRAZIONE

L'anno finanziario inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni anno finanziario il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, dal rendiconto di gestionale e dalla relazione di missione, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

ART. 19 BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori > di 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

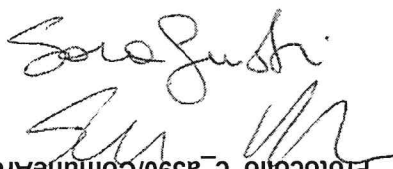
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori > di 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 20 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle



linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 21 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 22 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Nello specifico, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

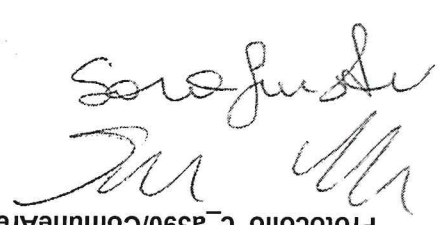
ART. 23 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 del Dls 3 Luglio N. 117.

ART. 24 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri sociati.

ART. 25 RINVIO

In quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice di Procedura Civile.

AREZZO 26.07.2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]